



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, TURISMO E PROMOZIONE

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 525 DEL 02/09/2024

OGGETTO: PNRR NEXT GEN EU – M1C3 INTERVENTO 2.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO PER LA FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVIE PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MALCESINE – CUP H29D22000010006 – CIG B11B94ABB8
CIG: B11B94ABB8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Sindaco del Comune di Malcesine con decreto protocollo generale n. **8645** del **14.05.2024**, ha confermato fino alla data del 08.09.2024 la nomina dello scrivente quale Responsabile del settore “*Servizi Culturali, alla Persona, Promozione Turismo*”, abilitato ad assumere atti di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento degli uffici e servizi;

Visto che:

- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione semplificato 2024/2026";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2024/2026.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19.12.2023 esecutiva a sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione esercizi finanziari 2024/2026 e relativi allegati”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 23.12.2023 esecutiva ai sensi di Legge ed avente ad oggetto "Assegnazione risorse finanziarie per gli esercizi 2024/2026 ed indirizzi vari agli organi gestionali";
- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "PIAO 2024/2026";

Dato Atto che il Comune di Malcesine è soggetto attuatore di un progetto finanziato con fondi del PNRR assegnati dal Ministero della Cultura denominato: “*Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale*”;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. **27** del **10/03/2022**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la proposta descrittiva del “*Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale*” presentato al “*Bando piccoli borghi storici PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 Attrattività dei borghi - Linea B*”;

Visto il Decreto del Ministero della Cultura n. **453** del **07/06/2022** recante l’“*Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*”;

Rilevato che tale decreto individua il Comune di Malcesine quale assegnatario di un finanziamento pari ad euro 1.600.000 nonché quale soggetto attuatore del progetto denominato: “*Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale*” per la realizzazione dello stesso;

Dato atto che tra il Ministero della Cultura e il Comune di Malcesine è stato sottoscritto in data 19/08/2022 l'accordo avente ad oggetto: “*Disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nel comune di Malcesine” – CUP H29D22000010006*”;

Dato Atto che il suddetto progetto consta di undici linee di azione e che contemplata le linee “*CI - Percorsi formativi*” e “*G1 - Comunicazione*” inerenti rispettivamente la “*realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle comunità locali*” e “*la realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio (borgo)*”;

Rilevato che il Comune di Malcesine nel suddetto disciplinare si obbliga “*ad attuare il Progetto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’Avviso e dal decreto di assegnazione delle risorse, nonché in rispondenza alle previsioni del documento descrittivo del Progetto e del relativo cronoprogramma, garantendo: a) l’avvio degli*

interventi mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori; b) la sua conclusione **entro il 30 giugno 2026**; c) l'integrale rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma del Progetto";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. **28** del **10/03/2022** con la quale si individua lo scrivete quale responsabile unico del procedimento per il progetto "Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale CUP H29D22000010006";

Visto il decreto a firma del Sindaco del Comune di Malcesine, ing. Lombardi Giuseppe, **prot. 5390** del **24.03.2023** con il quale si conferma allo scrivente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento RUP per gli affidamenti connessi al progetto in parola;

Precisato che la **copertura finanziaria** è iscritta a bilancio di previsione 2024/2025/2026 al **capitolo 1937** denominato "PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006 e al **capitolo 1938** "PNRR 1.3.2-1 - INTERVENTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI TERRITORIO - CUP. H29D22000010006;

Richiamato il Programma biennale per gli acquisti e le forniture 2022 - 2023 approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 27/04/2023, il quale riporta la fornitura **CUI F00601160237202300004**, recante oggetto: "*SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CONNESSO AL BANDO ATTRATTIVITA'*";

Richiamato nuovamente il decreto del Ministero della cultura n. **453** del **07/06/2022** per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi necessari al presente intervento accertati al seguente capitolo:

<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Categoria</i>	<i>Piano finanziario</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>
2	1	1	U.2.01.01.01.000	1054	CONTRIBUTO STATALE DA FONDI PNRR M1C3I2.1 - INTERVENTO BORGHI STORICI

Dato Atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 140.000,00 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale si provvederà con **affidamento diretto** secondo le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti;

Osservato che il Comune di Malcesine, in considerazione della complessità e peculiarità dell'opera, intende avvalersi a regime dei servizi di una ditta esterna specializzata per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo nell'ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Malcesine;

Evidenziata la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo nell'ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Malcesine;

Evidenziata la necessità di procedere senza ritardo all'affidamento, per rispettare i cronoprogrammi degli interventi ed adempiere agli obblighi assunti quale soggetto attuatore del progetto "*Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale*" e dare completa realizzazione allo stesso;

Atto Dato che l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Tenuto Conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Dato Atto che:

- questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

- per il presente appalto di servizi si utilizza la piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Centrale Unica di Consip www.acquistinretepa.it – RDO 4232767;

Vista la richiesta di offerta (RDO) numero 4232767 con cui è stata invitata a presentare propria migliore offerta la ditta GLANCE SRL, con sede in via San Giovanni Bosco 7/1 - Trento (TN) – Partita IVA 02499090229 (**Allegato A**);

Acquisito il documento di offerta economica numero RDO 4232767 pervenuta tramite Mepa dalla ditta GLANCE SRL con sede in via San Giovanni Bosco 7/1 - Trento (TN) – Partita IVA 02499090229 (**Allegato B**);

Richiamato lo schema del disciplinare d'incarico approvato dalla ditta GLANCE SRL, allegato alla trattativa diretta – identificativo RDO 4232767 pervenuto tramite Mepa (**Allegato C**);

Visto l'Addendum – Obblighi Amministrativi, Sociali, Ambientali specifici per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC sottoscritto dalla ditta GLANCE SRL, allegato alla trattativa diretta – identificativo RDO 4232767 pervenuto tramite Mepa (**Allegato D**);

Preso atto della dichiarazione di assenza cause ostative della ditta GLANCE SRL, allegata alla trattativa diretta – identificativo RDO 4232767 pervenuto tramite Mepa (**Allegato E**);

Visto il codice disciplinare vigente sottoscritto dalla ditta GLANCE SRL, allegato alla trattativa diretta – identificativo RDO 4232767 pervenuto tramite Mepa (**Allegato F**);

Visto che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto di aver svolto la verifica dei requisiti con esito positivo verso l'Operatore Economico e pertanto di procedere ad affidamento e stipula del relativo contratto;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni previste dallo “split payment” di cui ai commi 629 lett. b e 632, della legge 23.12.2014 n. 190;

Di dare atto che i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 eventualmente presenti nella documentazione dell'affidamento devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023 qualora non rientrino nel regime derogatorio sopra detto;

Considerato che il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato all'Autorità ANAC è il seguente: A01F2865D3;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare l'incarico, vista la trattativa diretta MEPA – identificativo RDO 4232767, alla ditta **Glance S.r.l.** con sede in via San Giovanni Bosco 7/1 - Trento (TN) – Partita IVA 02499090229, per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo nell'ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Malcesine, inerente al "**PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE M1C3** - Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi - PNRR Cultura - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU";

3) di dare atto che le risorse finanziarie relative al contributo PNRR-BORGHI sono state previste nel seguente capitolo di entrata del bilancio pluriennale di previsione:

Titolo	Tipologia	Categoria	Piano finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo
2	1	1	U.2.01.01.01.000	1054	CONTRIBUTO STATALE DA FONDI PNRR M1C3I2.1 - INTERVENTO BORGHI STORICI

da accertarsi nel modo seguente:

- anno 2024 € 49.230,50;
- anno 2025 € 13.373,80;
- anno 2026 € 4.270,00;

4) di impegnare a tale scopo in favore della ditta Glance S.r.l. con sede in via San Giovanni Bosco 7/1 - Trento (TN) – Partita IVA 02499090229, la somma di **euro 66.874,30** I.v.a. compresa (€ 54.815,00 + I.V.A. 22%) così suddivisa:

€ 8.540,00 sul bilancio di previsione 2024 al seguente capitolo:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Conto finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo
05	01	1	03	U 1.03.02.02.000	1937	PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALIE AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006

€ 4.270,00 sul bilancio di previsione 2025 al seguente capitolo:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Conto finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo
05	01	1	03	U 1.03.02.02.000	1937	PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALIE AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006

€ 4.270,00 sul bilancio di previsione 2026 al seguente capitolo:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Conto finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo
05	01	1	03	U 1.03.02.02.000	1937	PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALIE AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006

€ 40.690,50 sul bilancio di previsione 2024 al seguente capitolo:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Conto finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo
05	01	1	03	U 1.03.02.02.000	1938	PNRR 1.3.2-1 - INTERVENTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI TERRITORIO - CUP. H29D22000010006

€ 9.103,80 sul bilancio di previsione 2025 al seguente capitolo:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Conto finanziario</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>
05	01	1	03	U 1.03.02.02.000	1938	PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALIE AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006

5) di approvare lo schema di contratto di fornitura accettato dall'operatore economico (**Allegato C**), dando atto che il medesimo sarà sottoscritto ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

6) di dare atto che il presente affidamento è interamente finanziato con fondi *dall'Unione europea - NextGenerationEU*;



7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e all'Ufficio Segreteria poiché provvedano per quanto di competenza;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Malcesine nell'apposita sezione *"Amministrazione Trasparente"* ai sensi del D.Lgs 33/2013;

9) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni assunte ricade negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 in relazione agli impegni di spesa sopra prenotati a bilancio;

10) di dare atto che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
- diverrà finanziaria della fornitura del servizio in oggetto;
- sarà pubblicata, in elenco, all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, TURISMO E PROMOZIONE

ADOTTA la determinazione avente ad oggetto ed esprimendo contestualmente parere di regolarità tecnica:

PNRR NEXT GEN EU – M1C3 INTERVENTO 2.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/23 INCARICO PER LA FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO DI MALCESINE – CUP H29D22000010006 – CIG B11B94ABB8

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 73555
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1937	Seleziona	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
603	1127	8.540,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - INTERVENTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI TERRITORIO - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 73555
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1938	Seleziona	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
602	1128	40.690,50	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 0
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1937	999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2025
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
603	75	4.270,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 0
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1937	999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2026
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
603	46	4.270,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - INTERVENTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI TERRITORIO - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 0
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
-------------------	----------	----------	---------------------	-----------

1.03.02.02.999	05.01	1938	999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2025
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
602	76	9.103,80	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Romani Andrea

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE il visto Favorevole ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 73555
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1937	Selezione	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
603	1127	8.540,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - INTERVENTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI TERRITORIO - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 73555
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
-------------------	----------	----------	---------------------	-----------

1.03.02.02.999	05.01	1938	Seleziona	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
602	1128	40.690,50	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE

CIG: B11B94ABB8

Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 0

Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1937	999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2025
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
603	75	4.270,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE

CIG: B11B94ABB8

Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - REALIZZAZIONE EVENTI, ATTIVITA' CULTURALI SU TEMI TURISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI - CUP. H29D22000010006

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 0

Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1937	999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2026
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
603	46	4.270,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - **P.Iva:** 02499090229

Impegno

Descrizione Impegno: IMPEGNO GLANCE SRL PER FORNITURA DI PERCORSI FORMATIVI E PER IL

POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA DEL BORGO NELL'AMBITO PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE BORGO DI MALCESINE
CIG: B11B94ABB8
Descrizione Capitolo: PNRR 1.3.2-1 - INTERVENTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI TURISTICHE E CULTURALI TERRITORIO - CUP. H29D22000010006
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 0
Vincolo Bilancio: 2022X0025 00000307* PNRR M1C3I2.1 BORGHI STORICI
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.02.999	05.01	1938	999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2025
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
602	76	9.103,80	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: GLANCE SRL
Codice Fiscale: 02499090229 - P.Iva: 02499090229

Note:

Malcesine, 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Imposta di bollo

SCHEMA DI CONTRATTO
ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE
CULTURALE E SOCIALE

M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" - PNRR Cultura - Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

CUP: H29D22000010006

TRA

il **Comune di Malcesine** codice fiscale e partita I.V.A. n. 00601160237, rappresentato da **Romani Andrea**, nato a Riva del Garda (TN) il 11/04/1974, C.F. **RMNDR74D11H330U** in qualità di Responsabile di responsabile del settore "*Servizi Culturali, alla Persona, Promozione e Turismo*", autorizzato alla sottoscrizione del presente con decreto Sindacale protocollo n. 20074 del 30/12/2022;

E

GLANCE Srl, con sede legale in Via San Giovanni Bosco, 7/1 TRENTO (TN), P.IVA 02499090229, rappresentata da sandra Paoli, nato a Trento il 7/05/1965 e residente a Regensburger, n.33, C.F. PLASDR66E47L378W;

I quali convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto dell'incarico

Le prestazioni assegnate all'operatore economico riguarderanno la fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo. In particolare, l'intervento prevede:

CORSO TRASVERSALE DELLA DURATA DI 3 ORE:

Corso trasversale rivolto a 3 target: il tema verterà sulla declinazione e le opportunità della sostenibilità.

- Cosa vuol dire essere green oggi?
- Attenzione al "greenwashing"
- Accorgimenti pratici per ridurre l'impatto ambientale nella quotidianità
- Comunicare gli obiettivi di sostenibilità
- L'ecologia come leva di marketing

CORSO RIVOLTO AI RESIDENTI DELLA DURATA DI 6 ORE:

- questionario popolazione residente:
- la percezione di Malcesine turistica
- la conoscenza del fenomeno turistico
- le conseguenze del turismo, le ricadute sociali, economiche, ambientali atteggiamento verso i turisti
- accogliere e interagire con gli ospiti
- le regole della buona accoglienza
- conoscere il territorio per raccontarlo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CORSO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLA DURATA DI 6 ORE:

- conoscenza questionario operatori
- Il turismo 3.00
- Nuovi e vecchi trend a confronto
- La disintermediazione
- La distribuzione del prodotto turistico
- Il lusso unconventional
- Accogliere è un'arte
- Come differenziarsi per rendersi empatici senza fare leva sul prezzo
- Promo comunicazione le tecniche più attuali per comunicare e fidelizzare
- Promo commercializzazione

CORSO RIVOLTO ALLE SCUOLE/GIOVANI (TERZA MEDIA) DELLA DURATA DI 3 ORE

Corso rivolto ai giovani per capire come si identificano, cosa apprezzano del territorio e cosa chiedono. Per questo affiancheremo alla formazione: laboratori, project work e simulazioni operative nel campo turistico (reception-agenzia viaggi incoming-iat).

- Visione del mercato per capire quali saranno le figure richieste nel futuro.
- Panoramica del mondo del turismo, opportunità e prospettive future per i giovani
- I giovani: la nostra forza e il nostro futuro, le nuove figure richieste nel mondo del turismo

COMUNICAZIONE

La fornitura prevederà le seguenti azioni:

- il potenziamento del sito web "Visit Malcesine" con creazione di una landing page con tutti i progetti novità legati alla biodiversità floristica del Monte Baldo, alla ricchezza di ambienti e varietà di paesaggi, a cenni di storia dell'esplorazione floristica del Monte Baldo come Hortus Europae.
- Creazione di una pagina composta da una mappa interattiva che rimanda alla landing page del progetto;
- la redazione di contenuti, la realizzazione grafica, le traduzioni, la stampa e la diffusione di materiale cartaceo di comunicazione sul territorio in coordinamento con gli altri fornitori
- I contenuti verteranno alla storia locale, ai siti di interesse, ai sentieri del Monte Baldo, alle nuove sale del "Il Museo di storia naturale del Monte Baldo e del Garda", Museo della Grande Guerra.
- l'acquisto di espositori da banco in cui inserire il materiale cartaceo di comunicazione, depliant, guide e altro materiale informativo che verranno collocati, in un numero adeguato agli operatori, punti IAT e i siti di interesse interessati ad avere a disposizione il materiale per gli ospiti.

Art. 2

Modalità e tempi di espletamento dell'incarico

La durata del contratto decorre dalla stipula dell'atto pubblico o dalla consegna anticipata nelle more di stipula e terminerà alla consegna degli output previsti dall'art.1 dell'incarico. In ogni caso l'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei termini del cronoprogramma imposti per l'attuazione del PNRR che parti dichiarano di ben conoscere.

Art. 3

Corrispettivo e pagamenti

Il compenso per le prestazioni è stabilito, al netto del ribasso offerto in **54.816,80** oltre Iva di Legge detratto l'eventuale ribasso.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica indicante le modalità di riscossione, nonché a verifica, da parte dell'Ufficio ragioneria della regolarità contributiva.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a prestazioni extra-ordinarie tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'operatore economico ne darà tempestiva comunicazione all'Ente committente e procederà solamente dopo aver sottoscritto un disciplinare integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

L'impresa, qualora lo richieda, avrà diritto ad un acconto pari al **30% dopo il rilascio della garanzia definitiva ed il verbale di consegna anticipata**. Il resto dei pagamenti seguirà la **progressiva regolare esecuzione** dell'incarico e la distribuzione dei fondi inseriti a bilancio comunale come da cronoprogramma dei lavori inviato al Ministero della Cultura. In accordo tra le parti è possibile anticipare l'esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti qualora supportati da variazioni al bilancio dell'Ente e del cronoprogramma ministeriale della linea di intervento.

Le fatture emesse a seguito dell'esecuzione dell'appalto in oggetto, per non essere respinte dal sistema informatico, dovranno presentare i seguenti dati e le seguenti caratteristiche:

- numero e data della **determina di incarico**;
- codice identificativo di gara CIG
- codice unico progetto CUP **H29D22000010006**;
- regime iva: "**Split payment**"
- Codice Univoco: **BZTGCZ**;

Art. 4 ***Garanzia definitiva***

L'operatore economico si impegna a rilasciare "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 mantenendola attiva per tutta la durata del contratto. Tale garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione è pari al 5% del valore dell'affidamento.

Art. 5 ***Revisione dei prezzi***

Fermo restando il limite massimo di spesa per l'opera individuato dalla stazione appaltante nel finanziamento concesso dall'Amministrazione centrale, salvo integrazioni specificamente accordate dalla stazione appaltante stessa, possono essere apportate modifiche al prezzo dell'affidamento secondo le seguenti modalità.

La revisione dei prezzi può intervenire solamente in caso di superamento di un aumento o diminuzione annuale dell'indice dei prezzi alla produzione delle forniture di riferimento superiore al 4% annuo.

La variazione, in aumento o diminuzione, del costo della prestazione è disposta misura dell'80 per cento della variazione calcolata secondo l'indice descritto al precedente comma.

L'aumento del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, non potrà complessivamente superare il e al 5 per cento dell'importo complessivo.

Art. 6 ***Altre condizioni disciplinanti l'incarico***

L'operatore economico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Disciplinare.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 7

Inadempienze e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente disciplinare, il RUP intimerà al soggetto contraente, con comunicazione scritta, di provvedere entro e non oltre il termine perentorio ivi indicato. In difetto, questa Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

Art. 8

Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche;
- D.Lgs. 81/2008;
- Artt. 2229 e ss. del Codice civile;
- Norme correlate al PNRR

Art. 9

Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia possibile comporre in via bonaria, viene devoluta al giudice. È competente il Foro di Verona.

Art. 10

Specifici obblighi PNRR

L'operatore economico si impegna ad eseguire l'appalto in conformità alle clausole contrattuali contenute nel DNSH ("Do no significant harm"), di cui all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*".

L'operatore economico prende atto a tale scopo degli specifici addendum uniti al presente disciplinare identificato come: "Obblighi amministrativi, sociali ed ambientali specifici per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC", che costituisce parte integrante e sostanziale di questo disciplinare d'incarico.

Art. 11

Spese contrattuali

Ogni spesa relativa a bolli, registrazione e quant'altro relativo al contratto di fornitura sarà a carico dell'operatore economico. Il presente disciplinare, debitamente bollato, sarà registrato in caso d'uso.

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Settore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile si approvano specificatamente le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Offerta Economica relativa a

Descrizione Fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo nell'ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Malcesine

RdO nr. 4232767

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI MALCESINE		
Ufficio	UFFICIO RAGIONERIA		
Codice fiscale	00601160237	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Piazza statuto, 1		
Città	Malcesine		
Recapito telefonico	0456589964		
Email	ROMANI.ANDREA@COMUNEMALCESINE.IT		
Punto ordinante	ANDREA ROMANI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

GLANCE SRL

Partita IVA

02499090229

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	54815,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

ADDENDUM - OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, SOCIALI ED AMBIENTALI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR E DEL PNC

SERVIZI ED EVENTI

1. Obblighi correlati alla normativa PNRR.

Le forniture, i servizi e opere, anche parzialmente finanziata con risorse nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dovranno essere eseguita nel rispetto delle norme ivi contenute.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, nel rispetto dei seguenti specifici obblighi:

- A. obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale, cartellonistica, prodotti grafici relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea secondo il seguente fac simile:



- B. obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea sull'impatto ambientale degli appalti pubblico come definiti dalle prescrizioni vigenti nei decreti sui criteri ambientali minimi (CAM) [si veda apposita pagina predisposta dal Ministero della Transizione Ecologica - <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>] ed eventuali normative (e.g. regionali) più restrittive applicabili ai lavori e forniture in oggetto. In attuazione degli stessi si impegna a richiedere agli esecutori dei lavori e gli altri fornitori ogni genere di documentazione prevista necessaria a comprovare il rispetto delle prescrizioni dei CAM e a fornire tale documentazione all'Amministrazione richiedente.

Riassunto (non esaustivo) dei principali obblighi CAM pertinenti:

- È nominato un Responsabile in materia di sostenibilità col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilità.
- Le riunioni operative necessarie all'organizzazione degli eventi si svolgono laddove possibile usando strumenti telematici quali sistemi di videoconferenza al fine di ridurre al massimo costi e impatti ambientali.

- Tutto il materiale di comunicazione, informazione e promozione dell'evento è preferibilmente in formato digitale accessibile, usabile, fruibile da tutti, consultabile e scaricabile attraverso web e social media.
- Nel caso di materiali informativi che necessitano di una consultazione continuativa (es. programma di un evento di più giorni) e/o consultabile da più utenti (es. didascalie museali o menu) si adottano sistemi tecnologici (esempio codici QR) che permettono all'utente di visualizzarli su propri dispositivi oppure materiali riutilizzabili (esempio lavagne) oppure supporti cartacei contenenti materiale riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale, nonché stampati in modalità fronte retro.
- I supporti da affissione (locandine e manifesti) sono ammessi in materiale cartaceo riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale. Ogni altro materiale eventualmente utilizzato per la pubblicità dell'evento è costituito da materiale riciclato e riciclabile.
- Tutti i supporti informativi e promozionali fisici e dematerializzati, sono prodotti e distribuiti in quantità adeguata a dare pubblicità e visibilità all'evento contestualmente riducendo al minimo lo spreco di materiali, di energia e la produzione dei rifiuti, secondo un apposito Piano di distribuzione che indichi i target, i punti strategici per la distribuzione e i criteri di valutazione per la definizione del numero delle eventuali stampe e/o delle dimensioni dei materiali digitali. In caso di stampa viene scelta una tipografia che utilizzi carta e cicli di stampa a ridotto impatto ambientale.
- Tutto il personale coinvolto nell'evento, compresi i fornitori di servizi, è adeguatamente formato, a seconda delle mansioni, sulle tematiche relative alle principali misure da adottare per rendere un evento sostenibile riducendone i relativi impatti ambientali e sociali e dunque sensibilizzarlo sull'importanza di una gestione sostenibile dei processi in cui sono coinvolti. La formazione riguarda in particolare misure volte a:
 - ridurre i consumi energetici attraverso la corretta gestione degli apparati di aerazione,
 - climatizzazione, illuminazione e dispositivi tecnologici;
 - contenere i consumi idrici;
 - attuare la corretta gestione dei rifiuti secondo la gerarchia prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo n.152 del 2006;
- L'aggiudicatario per tutte le tipologie contrattuali rispetta i trattamenti economici e normativi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro nonché le indennità o elementi retributivi previste per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale connessi a particolari modalità della prestazione. Rispetta altresì la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di 60 giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione

necessaria in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

- C. obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (*DNSH, "Do no significant harm"*) ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 come dettagliate nella Circolare RGS n. 32/2021. In particolare, l'affidatario si impegna oltre che a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio DNSH, anche a consegnare all'Amministrazione richiedente la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

Non risultano obblighi direttamente applicabili come da specifiche della Circolare RGS n.33/2022.

- D. obbligo del rispetto dei principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; in particolare, l'incaricato e il realizzatore delle opere sono tenuti a:

- rispettare l'art. 47 del D.L. 77/2021, secondo cui:
 - gli operatori con più di 50 dipendenti devono trasmettere alla stazione appaltante in sede di offerta, pena l'esclusione, il rapporto sulla situazione del personale, alla cui redazione sono ordinariamente tenuti ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. 198/2006.
 - gli operatori economici con più di 15 dipendenti, devono in ogni caso produrre tale rapporto entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.
 - gli operatori economici con meno di 15 dipendenti non sono tenuti a fornire la relazione sullo stato del personale
- assicurare che le eventuali nuove assunzioni relative al progetto - definite come le assunzioni effettuate tra l'aggiudicazione del contratto e la sua conclusione - prevedano come minimo il 30% di nuovi assunti tra donne, giovani (di età pari o inferiore a 35 anni) e disabili;
- rispettare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999.

- E. obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi

che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. Inoltre, l'affidatario si impegna anche ad onorare gli obblighi di tracciamento dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e provvedimenti attuativi.

F. obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della relativa documentazione pertinente.

G. obblighi di natura documentale:

- nella fase di partecipazione alla gara, l'operatore economico partecipante sarà tenuto a rilasciare dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui venga specificamente dichiarato che l'offerta presentata prevede il rispetto delle prescrizioni di cui agli obblighi nell'elenco sopra indicato da A) a F).
- a seguito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare all'ente appaltante ogni altra documentazione atta ad attestare il rispetto degli adempimenti previsti dai medesimi obblighi, nonché ogni altra ulteriore documentazione relativa all'oggetto dell'affidamento e richiesta dall'amministrazione centrale titolare della misura del PNRR che finanzia l'intervento.

H. per quanto non espressamente precisato valgono le specifiche disposizioni di legge applicabili alla contrattualistica pubblica, e agli interventi finanziati con i fondi PNRR e PNC.

2. Clausola penale.

Nel caso di ritardato adempimento da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.L. 77/2021, il medesimo sarà tenuto a corrispondere all'ente titolare dell'intervento, a titolo di penale, lo specifico importo indicato nella tabella sotto riportata, che tiene in conto dell'entità delle conseguenze legate al ritardo.

La penale, ai sensi della vigente normativa e al netto di quanto previsto nella tabella, va comunque sempre quantificata, nel suo massimo importo, entro il valore complessivo del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Fase dell'intervento	Penale giornaliera	Giorni dal termine ultimo	Termine ultimo
Fine lavori	Nessuna	entro il termine	Termine ultimo per il termine dei lavori
	0,6 per mille	entro 60 gg	
	1 per mille	oltre 60 gg	

In caso di conflitti nella determinazione di penale giornaliera applicare in quanto sono definite sia un termine per l'affidamento dei lavori che per l'approvazione del progetto esecutivo, o del collaudo e dell'ultimazione dei lavori, si applica quanto più favorevole all'affidatario.

3. Attività di monitoraggio.

L'ente titolare dell'intervento, al fine della verifica del rispetto degli obblighi sopra individuati e delle norme correlate al PNRR, potrà effettuare attività di monitoraggio relative all'incarico in qualsiasi momento, previo preavviso all'affidatario di almeno 3 giorni.

4. Fornitura di documentazione all'amministrazione titolare dell'intervento

Ulteriormente l'operatore economico si obbliga a collaborare alla fornitura di documentazione richiesti all'ente pubblico titolare dell'intervento dall'amministrazione centrale dello stato, o suo delegato, titolare della gestione della specifica misura del PNRR o PNC che finanzia l'intervento.

5. Disciplina delle riserve e monitoraggio criteri DNSH e CAM.

L'operatore economico è tenuto in sede di partecipazione alla procedura di selezione del contraente a verificare la compatibilità del progetto a base di gara con quanto previsto dalla normativa sul DNSH e CAM, e ad evidenziare alla stazione appaltante le eventuali discrepanze in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora l'affidatario intenda iscrivere proprie riserve relative all'applicazione dei criteri DNSH e CAM, lo stesso sarà tenuto ad avanzarle entro e non oltre la fase di presentazione dell'offerta, attesa la natura stessa di tali riserve.

6. Prevalenza delle clausole dell'allegato.

Nel caso di incompatibilità tra determinate clausole contenute negli altri atti e documenti che rinviano a questo allegato e determinate clausole contenute in questo allegato, si applicheranno integralmente le clausole contenute in questo allegato e, per gli effetti, verranno contestualmente disapplicate le specifiche clausole, contenute negli altri altri atti e documenti a questo riferiti, ritenute incompatibili.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 - 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)**

Dichiarazione di assenza di cause ostative

La sottoscritta Sandra Paoli nata a Trento il 07.05.1966 residente in Pergine Valsugana (TN) nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente di coordinamento/dello Studio Glance Srl amministratore munito di potere di rappresentanza (se persona diversa dal legale rappresentante, precisare anche gli estremi della procura) sede in Trento, via del Brennero, 139, codice fiscale n. 02499090229 e partita IVA n. 02499090229 ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente Ente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

x **1)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oppure dichiara

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l'indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

2. che nei propri confronti non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

4. che il sottoscritto non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

5. che il sottoscritto non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

6. che il sottoscritto non è stato soggetto alla sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81;

7. che il sottoscritto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (ART. 38, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 163/06);

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e, con la sottoscrizione della presente, presta il consenso al trattamento dei propri dati.

9. dichiarazione dell'operatore economico di avere un numero di dipendenti

superiore a 15 unità

inferiore a 15 unità

ai fini della determinazione degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3 bis D.L. 77/2021 così come convertito dalla L. 108/2021;

Trento, 5 aprile 2024

Luogo e data

Firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 - PROVINCIA DI VERONA - C.F. 0060116023- Stazione di Soggiorno Decr.
Min. 8 marzo 1927 - Tel. 045. 6589911 centralino - MAIL: info@comunemalcesine.it -
PEC: protocollo@pec.comunemalcesine.it

Il codice disciplinare è previsto dall'art. 59 del CCNL 21.5.2018. Al codice disciplinare si unisce la disciplina legale di cui agli articoli dal 55 al 55-sexies del D.Lgs. 165/2001 ed il codice di comportamento approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 28.1.2014.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IL **21.5.2008** – art. 59 CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
- d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
- e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge. n. 300/1970;
- f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D.Lgs. n. 165/2001;
- h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
- b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
- c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
- f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
- g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
- h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
- i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'ente e agli utenti o ai terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art.55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 55-septies, comma 6.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
- b) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
- c) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
- d) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi.
- e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
- f) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza;

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

- a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c), da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.Lgs.n.165/ 2001;
- b) recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
- c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
- e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
- g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione;

2. senza preavviso per:

- a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62;
- c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna, anche non passata in giudicato:
 - per i delitti indicati dall'art.7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs.n.235/2012;
 - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n.97;
 - per gravi delitti commessi in servizio;
- f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 55 *Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative* ⁽²⁹¹⁾

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'[articolo 2](#), comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#), comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione. ⁽²⁹²⁾
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'[articolo 21](#), per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'[articolo 19](#), comma 3.

⁽²⁹¹⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 68, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

⁽²⁹²⁾ Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

Articolo 55-bis *Forme e termini del procedimento disciplinare* ⁽²⁹³⁾

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. ⁽²⁹⁴⁾
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. ⁽²⁹⁵⁾
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽²⁹⁶⁾
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione

del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. ⁽²⁹⁷⁾

5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'[articolo 47](#), comma 3, secondo periodo, del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. ⁽²⁹⁸⁾

6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. ⁽²⁹⁹⁾

7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. ⁽³⁰⁰⁾

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente. ⁽³⁰¹⁾

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. ⁽³⁰²⁾

9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. ⁽³⁰³⁾

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. ⁽³⁰³⁾

9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha

qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. ⁽³⁰³⁾

(293) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(294) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(295) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(296) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(297) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(298) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(299) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(300) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(301) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(302) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. i), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(303) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lett. j), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

Articolo 55-ter *Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale* ⁽³⁰⁴⁾

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. ⁽³⁰⁵⁾

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. ⁽³⁰⁶⁾

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. ⁽³⁰⁷⁾

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente,

ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. ⁽³⁰⁸⁾

(304) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(305) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(306) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(307) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(308) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

Articolo 55-quater *Licenziamento disciplinare* ⁽³⁰⁹⁾

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; ⁽³¹²⁾

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; ⁽³¹²⁾

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; ⁽³¹²⁾

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'*articolo 3*, comma 5-bis, del *decreto legislativo n. 150 del 2009* ⁽³¹²⁾.

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. ⁽³¹⁰⁾

[2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'*articolo 54*. ⁽³¹³⁾]

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. ⁽³¹⁴⁾

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. ⁽³¹¹⁾

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. ⁽³¹¹⁾

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del *decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 gennaio 1994, n. 19*, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. ⁽³¹⁵⁾

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. ⁽³¹¹⁾

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. ⁽³¹⁶⁾

⁽³⁰⁹⁾ Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

⁽³¹⁰⁾ Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2016*.

⁽³¹¹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2016*.

⁽³¹²⁾ Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

⁽³¹³⁾ Comma abrogato dall'*art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

⁽³¹⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

⁽³¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118*, a decorrere dal 5 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017*; per l'applicabilità del citato *art.*

1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, vedi l' art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 116/2016.

(316) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, come modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017; per l'applicabilità del citato art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, vedi l' art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 116/2016.

Articolo 55-quinquies *False attestazioni o certificazioni* ⁽³¹⁷⁾

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater. ⁽³¹⁸⁾

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza. ⁽³¹⁹⁾

(317) Articolo inserito dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(318) Comma così modificato dall' art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

(319) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

Articolo 55-sexies *Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare* ⁽³²⁰⁾

1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare. ⁽³²¹⁾

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-

quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. ⁽³²²⁾

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

(320) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(321) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

(322) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017*.

**CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MALCESINE**

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, ai cui contenuti si fa integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il personale di questa amministrazione. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale natura e valenza; sono, altresì, redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee guida adottate dall'ANAC.
2. Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i dipendenti dell'Ente, di qualsiasi qualifica e con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro dipendente. Per i dipendenti, il codice di comportamento si presume conosciuto dal momento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, di cui l'ente si avvale. Ogni Responsabile di Area, per gli ambiti di propria competenza, dovrà inserire e far sottoscrivere copia del presente codice al momento della stipula di qualsiasi contratto, atto di incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa, avendo cura di inserire apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.
4. Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente. A tal fine, ogni Responsabile di Area, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell'impresa contraente il presente codice, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all'impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.
5. Ogni Responsabile di Area predisporrà o modificherà gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali previste ai precedenti commi 3 e 4, riguardanti l'osservanza dei codici di comportamento per i soggetti ivi contemplati

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. I soggetti obbligati al rispetto del codice di comportamento ai sensi dell'articolo 1 sono enuti in via generale all'osservanza scrupolosa della Costituzione della Repubblica Italiana, servendo il Comune e la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 1, nel momento in cui svolge le funzioni per conto del Comune di Malcesine, svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 1 deve rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 1 è tenuto a non fare uso a fini privati delle informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 1 esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, ciascuno dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 1 assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate sul sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 1 deve assicurare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando, per quanto di competenza, lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 3 – REGALI, COMPENSI ED ALTRE ATTIVITA'

1. E' vietato accettare regali o altre utilità, anche di modico valore.
2. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 1 deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione la proposta di regali e/o altre utilità.
3. I regali o le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'amministrazione che, in via prioritaria, deve restituirli al donante. In alternativa, il dipendente che ha ricevuto il regalo o altra utilità può restituirlo direttamente al donante, informandone immediatamente e per scritto il Responsabile della prevenzione della corruzione. Ove, per qualunque ragione, non sia possibile o difficoltosa la restituzione, il bene regalato è messo a disposizione dell'amministrazione che, con atto motivato, potrà utilizzarlo per fini istituzionali o per la sua devoluzione in beneficenza.
4. Ciascun dipendente dell'Ente non deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, anche gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che:
 - a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;
 - b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;
 - c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;
5. Le disposizioni di cui al presente comma integrano quanto previsto in materia dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Ciascun dipendente dell'Ente deve comunicare al proprio superiore gerarchico e al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del servizio o ufficio di appartenenza.
2. A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le attività d'ufficio gli scopi previsti nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione od organizzazione che trattino le stesse materie di competenza dell'ufficio e che siano suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione.
3. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per scritto il proprio superiore gerarchico e il Responsabile della prevenzione della corruzione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere resa ogni volta che il dipendente è stabilmente assegnato ad ufficio diverso da quello di precedente assegnazione e nel termine di trenta giorni

dalla stessa assegnazione o comunque entro il 31 Gennaio di ogni anno, anche mediante conferma o aggiornamento di dichiarazione precedentemente resa.

4. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori.

ARTICOLO 6 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Ciascun dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o il convivente more uxorio abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. L'obbligo di astensione, anche ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, deve essere valutato in riferimento alla effettività del conflitto di interessi che, anche in via potenziale, sia suscettibile di intaccare l'imparzialità delle decisioni o della partecipazione al procedimento.
3. Nel caso di verificarsi un caso che concreti la fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, il dipendente informa per scritto il Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui è rimessa la valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi o la rilevanza o meno dello stesso ai fini della decisione o partecipazione al procedimento; la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione è comunicata per scritto al dipendente che è tenuto ad attenervisi.
4. I casi di obbligo di astensione per conflitto di interessi sono comunicati da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione all'Ufficio del personale, che li raccoglie redigendo annualmente un elenco delle casistiche comunicate.

ARTICOLO 7 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Ciascun dipendente è tenuto allo scrupoloso rispetto delle misure e delle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. A tal fine, il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione.
3. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni: sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico e la comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile.
4. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante.
5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela dell'anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale:
 - a) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
 - b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento;
 - c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

ARTICOLO 8 – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Ciascun dipendente è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
2. In base alle mansioni affidate e alle direttive impartite dal Responsabile della trasparenza, ciascun dipendente assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza.
4. A tal fine, i Responsabili titolari di posizione organizzativa sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest'ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.
5. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità, con la conservazione a fascicolo dei documenti istruttori.
6. Il presente articolo non sostituisce le disposizioni vigenti in materia di versamento dei fascicoli in archivio.

ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2. I comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione, a parte far indebitamente valere la propria posizione per scopi personali, sono tutti quei comportamenti che siano contrari al necessario decoro richiesto ad un pubblico dipendente, quali atteggiamenti maleducati o irrispettosi nei confronti di terzi, anche in rapporti di carattere privato, da cui possa in qualunque modo derivare danno d'immagine all'amministrazione.
3. I soggetti obbligati al rispetto del codice di comportamento ai sensi dell'articolo 1:
 - a) osservano scrupolosamente il segreto d'ufficio;
 - b) non divulgano informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;
 - c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all'attività dell'ente e con riferimento a qualsiasi ambito;
 - d) non pubblicano, sotto qualsiasi forma, su forum, blog, social network, dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'ente;
 - e) si astengono dall'assumere qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l'immagine dell'amministrazione.

ARTICOLO 10 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Il Segretario Comunale e/o i Responsabili titolari di posizione organizzativa ripartiscono i carichi di lavoro tra i dipendenti assegnati alle strutture, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo come fissati dalle disposizioni normative o regolamentari vigenti o pubblicati sul sito internet istituzionale, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
3. I diretti superiori gerarchici vigilano su eventuali deviazioni dovute a negligenza di alcuni dipendenti e, nel rispetto di una equa distribuzione dei carichi di lavoro, disciplinano anche per le vie brevi eventuali conflitti di competenze fra i loro subordinati, che sono tenuti ad adeguarsi immediatamente alle disposizioni impartite.

4. I conflitti di competenza fra i Responsabili titolari di posizione organizzativa sono risolti dal Segretario Comunale, che decide in via informale e comunica la decisione a tutti gli interessati nel modo ritenuto più opportuno in relazione alla fattispecie.
5. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi sindacali interni e dalle Circolari interne: in particolare, nessun tipo di permesso di astensione dal lavoro può essere fruito se non autorizzato preventivamente, salva diversa disposizione di legge o di contratto.
6. I soggetti obbligati al rispetto del codice di comportamento ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti ad organizzare il proprio tempo lavoro osservando criteri di ottimizzazione e di efficienza: a tal fine, con cadenza periodica da stabilire con il proprio superiore gerarchico e comunque non inferiore alla settimana lavorativa, ciascuno è tenuto a programmare le proprie attività con osservanza dei principi del presente codice di comportamento e nel rispetto delle priorità e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale.
7. Nel caso in cui nell'espletamento delle attività programmate secondo il precedente comma 6 residuasse del tempo a disposizione durante l'orario di lavoro, ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 1 è tenuto a riferirlo al proprio superiore gerarchico e a mettersi a disposizione per attività lavorative compatibili con l'equivalenza delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, anche di competenza di settori diversi da quello di assegnazione: in nessun caso sono ammesse pause dal lavoro durante l'orario di lavoro al di fuori di quelle regolamentate nel rispetto della normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Relativamente alle risorse strumentali, i soggetti obbligati al rispetto del codice di comportamento ai sensi dell'articolo 1 utilizzano il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione: in particolare non è ammesso in alcun modo, senza possibilità di eccezione, l'uso personale di materiale, attrezzature, telefoni fissi o cellulari, accesso ad internet e il dipendente deve utilizzare adeguatamente materiali, attrezzature, servizi e più in generale le risorse, curando lo spegnimento di luci e macchinari al termine dell'orario di lavoro.
9. I soggetti obbligati al rispetto del codice di comportamento ai sensi dell'articolo 1 utilizzano i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a loro disposizione soltanto per lo svolgimento di compiti d'ufficio, secondo i limiti e le modalità operative stabilite dall'amministrazione ed astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio: nell'uso dei mezzi di trasporto dovranno essere adottate tutte le accortezze possibili per evitare danni a cose e/o persone e, in caso di contravvenzione al Codice della Strada, la relativa sanzione sarà addebitata al trasgressore e non all'Ente proprietario del mezzo.
10. In ogni caso, anche in mancanza di specifiche disposizioni, il dipendente è tenuto ad utilizzare qualunque bene di proprietà o a disposizione dell'amministrazione con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo principi di economicità ed oculatezza e solo per ragioni di servizio.
11. Il Segretario Comunale nei confronti dei Responsabili titolari di posizione organizzativa e questi ultimi nei confronti dei dipendenti agli stessi assegnati, nell'ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell'obbligo di cui ai precedenti commi 5, 6, 7, 8, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso concreto.
12. Il Segretario Comunale nei confronti dei Responsabili titolari di posizione organizzativa e questi ultimi nei confronti dei dipendenti agli stessi assegnati controllano che la timbratura delle presenze avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il caso concreto.
13. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa e in ogni caso di allontanamento dalla sede durante l'orario di lavoro è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.
14. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di fuori dell'orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l'abitazione.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Ciascun dipendente nel rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo ben visibile del proprio nome, cognome, ruolo e ufficio e/o servizio di appartenenza: ciò può avvenire attraverso badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione oppure attraverso targhetta identificativa esterna, salvo diverse disposizioni di servizio anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.

2. I soggetti obbligati al rispetto del codice di comportamento ai sensi dell'articolo 1 operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile: a tal fine, i dati identificativi di cui al comma 1 vanno riportati anche nella corrispondenza e nei messaggi di posta elettronica, mentre, nelle chiamate telefoniche esterne, i soggetti obbligati sono tenuti a presentarsi con il proprio nome e cognome e con l'indicazione del Comune di Malcesine.
3. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile.
4. Qualora il soggetto interpellato dal pubblico non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione.
5. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce al pubblico le spiegazioni che gli siano richieste in ordine alle competenze proprie e/o di altri dipendenti.
6. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, ciascun dipendente rispetta l'ordine cronologico di protocollo, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito da specifica norma di riferimento, e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
7. Ciascun dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
8. Il dipendente rispetta scrupolosamente i termini per l'adempimento delle pratiche fissati dal proprio superiore e, se responsabile del procedimento, rispetta i termini per la conclusione dei procedimenti come stabiliti da apposito regolamento o fissati dalla legge.
9. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive o denigratorie nei confronti dell'amministrazione, quale applicazione dei generali doveri di lealtà e correttezza nei confronti dell'amministrazione stessa.
10. Il dipendente addetto ad una attività che fornisce servizi al pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
11. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'amministrazione.
12. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto con il pubblico:
 - a) trattano gli utenti con la massima cortesia;
 - b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze;
 - c) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi comunali;
 - d) in tutti i casi in cui è possibile e l'utente vi consente, è obbligatorio l'utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I FUNZIONARI (SEGRETARIO COMUNALE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA)

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano al Segretario Comunale ai Funzionari, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.110 del T.U.E.L.267/2000, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai Funzionari operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguendo gli obiettivi assegnanti e adottando un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio. Forniscono altresì al Sindaco e al Responsabile della trasparenza le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:
 - a) assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
 - b) cura che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
 - c) vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro"; in particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.
 - d) cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti rispettosi tra i collaboratori, assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
5. Nell'espletamento dei propri compiti, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
6. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura a cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, con criteri di differenziazione basati sul merito; deve rilevare e tenere conto, ai fini dell'adozione delle misure prescritte dalla normativa vigente in materia, delle eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o alla adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

ARTICOLO 13 – CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ente, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Amministrazione Comunale abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile (Contratto concluso mediante moduli o formulari).
3. Nel caso in cui l'Ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ente, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri

collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per scritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

ARTICOLO 14 – VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del presente codice di comportamento, oltre che del codice generale, sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Segretario Comunale nei confronti dei Responsabili, ai Responsabili titolari di posizione organizzativa per i settori di competenza, agli organismi di controllo interno e all'ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto dell'ufficio del personale, deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree organizzative si concentra il più alto tasso di violazioni.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di attivare, in raccordo con l'ufficio per i procedimenti disciplinari, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.
4. L'ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al codice generale e/o al presente codice ha l'obbligo di informare tempestivamente il Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente inadempiente oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione.
5. L'avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti.
6. Compete al Segretario Comunale e ai Responsabili titolari di posizione organizzativa, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, l'attivazione di idonee e periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti, a favore dei dipendenti.
7. La partecipazione dei dipendenti alle iniziative attivate per la formazione sui contenuti dei codici di comportamento è obbligatoria.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

1. La violazione degli obblighi contenuti nel presente codice è rilevante dal punto di vista disciplinare.
2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge, dai CCNL vigenti e/o dalla disciplina vigente a livello di Ente.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO

1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell'approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo collegamento.
2. In coerenza e conformità con quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e/o specificate in relazione alla realtà del Comune di Malcesine.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comune di Malcesine dà la più ampia diffusione del presente codice di comportamento, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail o altra idonea forma di conoscenza a tutti i propri dipendenti.
2. Contestualmente sono informati della possibilità di consultare e scaricare il codice di comportamento tutti i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, i componenti degli organi politici dell'Amministrazione Comunale, nonché le imprese fornitrici di servizi continuativi di durata almeno annuale in favore dell'Ente.
3. Alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, dell'atto di conferimento dell'incarico, l'ufficio del personale consegna ai nuovi assunti o agli incaricati, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento, facendo sottoscrivere a tal fine apposita dichiarazione.

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Richiesta di offerta per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo nell'ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Malcesine

Dati Principali

Numero RDO

4232767

Nome RDO

Fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo nell'ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Malcesine

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ANDREA ROMANI

RMNNDR74D11H330U

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ANDREA ROMANI RMNNDR74D11H330U

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI MALCESINE

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI MALCESINE

Date

Pubblicazione 04/04/2024 15:27**Inizio presentazione offerte** 04/04/2024 15:27**Termine ultimo presentazione offerte** 08/04/2024 18:00**Data limite stipula contratto** 03/06/2024 19:00**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B11B94ABB8

CUP

-

CPV

Identificativo

79340000-9

Descrizione

Servizi pubblicitari e di marketing

Categoria

Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 54.816,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: PIAZZA STATUTO, 1 MALCESINE (VERONA); Consegna: PIAZZA STATUTO, 1 MALCESINE (VERONA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara

**Autodichiarazione conflitto di interesse operatore economico.docx**

201.2 Kb

AUTODICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE OPERATORE ECONOMICO

CM_Dichiarazione per tracciabilita flussi finanziari.doc

35.0 Kb

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

CODICE-DISCIPLINARE-VIGENTE.pdf

228.7 Kb

CODICE DISCIPLINARE VIGENTE

Dichiarazione di assenza cause ostative.docx

31.2 Kb

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE

Disciplinare incarico..pdf

141.8 Kb

SCHEMA DI CONTRATTO

PNRR DNSH Servizi e Eventi.pdf

165.8 Kb

ADDENDUM DNSH OBBLIGHI

Richiesta preventivo.pdf

288.8 Kb

RICHIESTA PREVENTIVO

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02499090229

GLANCE SRL



COMUNE DI MALCESINE

CAP 37018 C.F. 00601160237
Tel. 0456589911 www.comunemalcesine.it
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927



SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA MANIFESTAZIONI E TURISMO

Malcesine, 19/03/2024

A mezzo piattaforma elettronica Acquisti in rete PA - MEPA

Spett.le
GLANCE Srl
Via San Giovanni Bosco, 7/1
TRENTO (TN)
PEC: glance.srl@pec.it
P.IVA: 02499090229 C.F.: 02499090229

Oggetto: richiesta di offerta per la fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo nell'ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del borgo di Malcesine [CUP H29D22000010006]

Spett.le **GLANCE Srl**,

il Comune di Malcesine è soggetto attuatore di un progetto finanziato con fondi del PNRR assegnati dal Ministero della Cultura denominato: "Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale".

La scrivente stazione appaltante intende affidare il contratto di fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) inviando richiesta di offerta attraverso la piattaforma telematica della propria centrale di committenza <https://www.acquistinretepa.it>

Tale progetto contiene tra le linee d'azione l'intervento riguardante le prestazioni relative la fornitura di percorsi formativi rivolti ai residenti, agli operatori alle scuole di Malcesine e per il potenziamento della comunicazione dell'offerta del Borgo.

Il valore economico da ribassare della fornitura e delle prestazioni accessorie è in euro 54.816,80 euro oltre Iva.

Dovendo pertanto provvedere all'acquisizione in parola si chiede di formulare Vs. migliore offerta per le seguenti prestazioni da eseguirsi presso il Borgo di Malcesine:

CORSO TRASVERSALE DELLA DURATA DI 3 ORE:

Corso trasversale rivolto a 3 target: il tema verterà sulla declinazione e le opportunità della sostenibilità.

- Cosa vuol dire essere green oggi?
- Attenzione al "greenwashing"
- Accorgimenti pratici per ridurre l'impatto ambientale nella quotidianità
- Comunicare gli obiettivi di sostenibilità
- L'ecologia come leva di marketing

CORSO RIVOLTO AI RESIDENTI DELLA DURATA DI 6 ORE:



COMUNE DI MALCESINE

CAP 37018 C.F. 00601160237
Tel. 0456589911 www.comunemalcesine.it
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927



SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA MANIFESTAZIONI E TURISMO

- questionario popolazione residente:
- la percezione di Malcesine turistica
- la conoscenza del fenomeno turistico
- le conseguenze del turismo, le ricadute sociali, economiche, ambientali atteggiamento verso i turisti
- accogliere e interagire con gli ospiti
- le regole della buona accoglienza
- conoscere il territorio per raccontarlo

CORSO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLA DURATA DI 6 ORE:

- conoscenza questionario operatori
- Il turismo 3.00
- Nuovi e vecchi trend a confronto
- La disintermediazione
- La distribuzione del prodotto turistico
- Il lusso unconventional
- Accogliere è un'arte
- Come differenziarsi per rendersi empatici senza fare leva sul prezzo
- Promo comunicazione le tecniche più attuali per comunicare e fidelizzare
- Promo commercializzazione

CORSO RIVOLTO ALLE SCUOLE/GIOVANI (TERZA MEDIA) DELLA DURATA DI 3 ORE

Corso rivolto ai giovani per capire come si identificano, cosa apprezzano del territorio e cosa chiedono. Per questo affiancheremo alla formazione: laboratori, project work e simulazioni operative nel campo turistico (reception-agenzia viaggi incoming-iat).

- Visione del mercato per capire quali saranno le figure richieste nel futuro.
- Panoramica del mondo del turismo, opportunità e prospettive future per i giovani
- I giovani: la nostra forza e il nostro futuro, le nuove figure richieste nel mondo del turismo

COMUNICAZIONE

La fornitura prevederà le seguenti azioni:

- il potenziamento del sito web “Visit Malcesine” con creazione di una landing page con tutti i progetti novità legati alla biodiversità floristica del Monte Baldo, alla ricchezza di ambienti e varietà di paesaggi, a cenni di storia dell’esplorazione floristica del Monte Baldo come Hortus Europae. Creazione di una pagina composta da una mappa interattiva che rimanda alla landing page del progetto;
- la redazione di contenuti, la realizzazione grafica, le traduzioni, la stampa e la diffusione di materiale cartaceo di comunicazione sul territorio in coordinamento con gli altri fornitori.
- I contenuti verteranno alla storia locale, ai siti di interesse, ai sentieri del Monte Baldo, alle nuove sale del “Il Museo di storia naturale del Monte Baldo e del Garda” Museo delle Grande Guerra.
- l’acquisto di espositori da banco in cui inserire il materiale cartaceo di comunicazione, depliant, guide e altro materiale informativo che verranno collocati, in un numero adeguato agli operatori, punti IAT e i siti di interesse interessati ad avere a disposizione il materiale per gli ospiti.

I prezzi indicati nell’offerta economica dovranno fare riferimento a prezzi ufficiali qualora esistenti per il bene o fornito;



COMUNE DI MALCESINE

CAP 37018 C.F. 00601160237
Tel. 0456589911 www.comunemalcesine.it
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927



SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA MANIFESTAZIONI E TURISMO

Al fine di procedere nel rispetto della normativa europea sugli affidamenti di incarichi connessi a finanziamenti del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza si chiede di accompagnare l'offerta economica con quanto segue:

- dichiarazione dell'operatore economico del numero di dipendenti ai fini della determinazione degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3 bis D.L. 77/2021 così come convertito dalla L. 108/2021;
- di impegnarsi ad eseguire l'appalto in conformità alle clausole contrattuali contenute nel DNSH (“Do no significant harm”), di cui all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- di prendere atto degli specifici addendum uniti alla presente comunicazione inerente: “Obblighi amministrativi, sociali ed ambientali specifici per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC”.

Si chiede pertanto di restituire la propria migliore offerta composta dai seguenti documenti:

- la presente richiesta di offerta firmata digitalmente;
- offerta tecnico economica a ribasso contenente l'elenco dei prezzi, la descrizione dell'intervento, i requisiti professionali, il numero dei dipendenti, le precedenti esperienze e le referenze d'impresa. (documento prodotto dall'operatore economico e firmato digitalmente)
- schema contratto di incarico firmato digitalmente per accettazione;
- autodichiarazione assenza conflitto d'interesse firmata digitalmente;
- n. 1 addendum DNSH obblighi firmato digitalmente;
- codice di Comportamento firmato digitalmente;
- conto Corrente dedicato con documento di identità e firma digitale;

In attesa di riscontro porgo un cordiale saluto.

*Il Responsabile del Procedimento
- dr. Romani Andrea -*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MALCESINE - Piazza Statuto, 1 - Malcesine (VR) - C.A.P. 37018 - PROVINCIA DI VERONA
Tel. centralino: 045 6589911 - Email: info@comunemalcesine.it - PEC: protocollo@pec.comunemalcesine.it

